

# **REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO PROFESSIONALE DELL'OSTETRICA** **(Approvato dal Consiglio superiore di Sanità nella seduta del 10 Febbraio 2000)**

## **Articolo 1**

1. L'ostetrica/o, è l'operatore sanitario a cui è riconosciuta la competenza ed è attribuita la responsabilità di cui all'art.1 del DM 740/94. L'ostetrica/o opera in ambito educativo, preventivo, assistenziale, terapeutico e riabilitativo. Le attività proprie dell'ostetrica/o, in ambito ginecologico-ostetrico-neonatale sono rivolte alla donna, alla coppia nella fase prenatale e post-natale, al prodotto del concepimento, al neonato e alla collettività.
2. L'esercizio professionale è vincolato all'iscrizione al relativo Albo a garanzia del cittadino utente, al fine di assicurare il mantenimento dinamico della specifica competenza, formazione complementare, continua e permanente nel rispetto della deontologia professionale.

L'ostetrica/o è il professionista sanitario che partecipa con propria competenza e responsabilità, alle équipes multiprofessionali di strutture sanitarie pubbliche e private sul territorio e a domicilio, sia in regime di dipendenza che libero-professionale.

## **Articolo 2**

### **Assistenza alla gravidanza e alla nascita**

Nell'assistenza alla gestante l'ostetrica/o:

- a. assiste e controlla la donna nell'evoluzione fisiologica della gravidanza, durante il travaglio ed il parto eutocico e in tutto il periodo del puerperio fisiologico con propria autonomia:
  - assiste il neonato sano
  - promuove lo stato di salute, il benessere della donna, del neonato e della coppia;
  - individua situazioni potenzialmente patologiche che richiedono intervento medico, adottando, ove occorrono, le eventuali misure di emergenza indifferibile.

## **Articolo 3**

Per quanto attiene al controllo dell'evoluzione fisiologica della gravidanza, qualunque sia il mese di gestazione, l'ostetrica deve rendersi conto dello stato di salute della gestante desumibile dalla accurata anamnesi generale e della storia ostetrica, evidenziando eventuali fattori di rischio.

In particolare l'ostetrica/o dovrà:

- a. eseguire l'esame ostetrico;
- b. attenersi ai protocolli previsti per il monitoraggio della gravidanza fisiologica;
- c. è consentita la prescrizione degli esami di laboratorio per l'individuazione del gruppo sanguigno e del fattore Rh;
- d. eseguire e valutare con propria responsabilità le seguenti indagini strumentali non invasive:  
cardiotocografia, limitatamente al tracciato rassicurante, mentre la valutazione di eventuali deviazioni dalla norma deve essere affidata al medico specialista; ecografia addominale e/o trans vaginale, per il riconoscimento della situazione fetale, della posizione della placenta e dell'attività cardiaca fetale (anche nel primo trimestre);
- e. annotare sulla cartella ostetrica tutte le informazioni e le rilevazioni sulla gestione e sul decorso della gravidanza.

L'ostetrica/o che segue il decorso della gravidanza fisiologica deve far sottoporre la gestante visita medica generale e/o specialistica entro il primo trimestre o in qualsiasi altro momento essa lo ritenga necessario previo consenso informato. In caso di qualsiasi irregolarità risultante dai controlli suddetti, l'ostetrica/o può richiedere l'intervento del medico e/o dello specialista e accompagnare o procedere all'invio della gestante presso le strutture sanitarie.

#### **Articolo 4**

L'ostetrica/o instaura con la donna una relazione che lo consente di rimuovere eventuali pregiudizi e abitudini dannose per la gravidanza, anche se correlate alle condizioni psicosociali, familiari o all'attività lavorativa e le offre sostegno adeguato per l'applicazione delle norme igieniche.

L'ostetrica/o informa la donna sulle normative per la tutela della maternità e sui servizi socio assistenziali. L'ostetrica/o partecipa con propria autonomia alla attuazione di corsi alla preparazione fisica e psico-profilattica alla gravidanza, al parto e al puerperio, rivolto alle gestanti e alla coppia, in regime di dipendenza libero-professionale.

#### **Articolo 5**

Nelle gravidanze a rischio, l'ostetrica/o assiste la donna e partecipa all'esecuzione dei protocolli diagnostici e terapeutici in collaborazione con gli altri membri dell'equipe assistenziale.

#### **Articolo 6**

L'ostetrica/o quando pone diagnosi di aborto in atto o già spontaneamente avvenuto da qualsiasi causa o con qualsiasi mezzo determinato deve attuare eventuali manovre di emergenza, richiedere l'intervento di uno specialista o predisporre il trasferimento assistito della donna presso una struttura sanitaria.

Qualora si rilevi o sospetti che l'aborto in atto è avvenuto in violazione della normativa vigente in materia, darà comunicazione scritta alle autorità competenti. L'ostetrica/o deve contribuire alla compilazione della modulistica ufficiale relativa agli aborti.

#### **Articolo 7**

L'ostetrica/o deve accertare la regolare progressione del travaglio, del parto e del benessere fetale mediante l'utilizzo di strumenti clinici idonei per ciascun caso.

L'ostetrica/o richiede l'intervento del medico, o il trasferimento in struttura adeguata, ogni qualvolta rilevi o sospetti malattie generali, distocie di qualsiasi natura nel meccanismo del travaglio del parto o altra anomalia a carico della partoriente e del feto.

#### **Articolo 8**

L'ostetrica/o segue con propria autonomia e responsabilità professionale:

1. la rottura delle membrane ovulari, in presenza di dilatazione completa della bocca uterina completa e presentazione di vertice profondamente impegnata;

2. la rottura delle membrane a dilatazione ancora incompleta, della bocca uterina, solo nel caso di placenta previa laterale con emorragia in atto, quando il feto sia in situazione longitudinale e non sia possibile l'intervento immediato del medico;
3. l'assistenza al parto spontaneo;
4. l'episiotomia per facilitare l'espulsione del feto quando la parte presentata affiori alla vulva e vi sia urgenza dell'intervento, anche con infiltrazione anestetica locale, chiedendo l'intervento del medico;
5. l'assistenza al neonato alla nascita;
6. la rianimazione primaria del neonato alla nascita, ove questa si renda necessaria in attesa dell'intervento medico;
7. l'assistenza al secondamento;
8. la spremitura dell'utero nel periodo del secondamento, a placenta completamente distaccata, in caso di emorragie, in attesa dell'intervento medico;
9. la spremitura dell'utero nel periodo del post-partum, in presenza di emorragie;
10. la somministrazione di farmaci antispastici in caso di ipercinesì uterina, in attesa dell'intervento del medico;
11. la somministrazione di utero-tonici nel post-partum, nel caso di atonia uterina.

## **Articolo 9**

Durante il secondamento è compito dell'ostetrica/o sorvegliare e controllare con occhio esterno la contrazione e la retrazione emostatica dell'utero, valutare l'entità della perdita ematica, raccogliere e controllare lo stato della placenta e degli annessi ovulatori al momento della loro espulsione, evitando qualsiasi trazione sul cordone, il massaggio e la spremitura dell'utero a meno che ciò non sia richiesto da emorragia in atto. Nel caso in cui dall'ispezione delle membrane e della placenta l'ostetrica/o riscontri delle anomalie deve sottoporre le stesse all'esame medico.

L'intervento del medico deve essere sempre richiesto nel caso di nascita di feto deforme e di feto morto anche se l'espletamento del parto è stato spontaneo.

## **Articolo 10**

Nelle due ore successive al secondamento l'ostetrica/o ha obbligo di valutare le condizioni generali e locali della puerpera controllando l'emostasi uterina e i parametri vitali. Deve consigliare e promuovere immediatamente l'avvio dell'allattamento al seno, se le condizioni materne del neonato lo consentono favorendo il primo incontro madre-bambino, coinvolgendo il padre nell'accoglimento del nuovo nato.

## **Articolo 11**

Per assistenza al parto, sia che questo sia espletato a domicilio che in costanza di ricovero, l'ostetrica/o deve predisporre i presidi, lo strumentario e i farmaci occorrenti. Su tale argomento la FNCO, ai sensi dell'art.35 del DM 740/94 elabora apposite linee guida periodicamente aggiornate. L'ostetrica/o inoltre deve:

- a. annotare ogni parto che abbia assistito sui registri;
- b. redigere e rilasciare il certificato di assistenza al parto e l'attestazione di nascita secondo le disposizioni vigenti, e inoltrarlo o accertarsi del suo inoltro all'Ufficio dello Stato civile per la registrazione anagrafica del neonato.

## **Articolo 12**

L'assistenza al parto domiciliare programmato va riservata esclusivamente alla gravidanza fisiologica in donna sana nelle condizioni previste dalle disposizioni regionali in materia. L'ostetrica/o deve attenersi ai criteri di selezione irrinunciabili riferito all'igiene e sicurezza del domicilio e dovrà essere autorizzata con consenso informato alla donna.

## **Articolo 13**

L'ostetrica/o ha il compito di rilevare e annotare i parametri vitali, di controllare lo stato generale di salute della donna e le condizioni dell'apparato genitale (involuzione uterina, caratteristiche delle lochi azioni, sutura del collo), di controllare la normale galattopoiesi e le condizioni locali del seno, valutando il benessere psicofisico della puerpera e del neonato, segnalandone qualsiasi difformità o anomalie al medico. Al termine del periodo di osservazione l'ostetrica/o informa la donna/coppia sulla ripresa dell'attività sessuale e sull'eventuale pianificazione familiare.

## **Articolo 14**

L'ostetrica/o gestisce, come membro dell'equipe sanitaria, l'intervento di assistenza di propria competenza nel rispetto della propria autonomia e responsabilità. Le funzioni dell'ostetrica/o si esplicano nelle seguenti aree:

### **Area ostetrica**

L'ostetrica/o provvede a:

1. controllo della gravidanza fisiologica e all'individuazione precoce dei fattori di rischio;
2. assistenza alla progressione del travaglio e del parto avvalendosi, oltre che dell'esame clinico, anche di idonee tecnologie, utilizzando la cartella ostetrica per la registrazione di tutte le procedure assistenziali;
3. assistenza al parto fisiologico, garantendo alla paziente la riservatezza e il diritto di scegliere liberamente le modalità del proprio parto, nei limiti imposti dalla sicurezza;
4. garantire, per quanto di competenza, la tempestiva realizzazione di un parto operativo, in situazione di rischio improvviso per il feto e/o per la madre, collaborando con il medico specialista nel predisporre le procedure assistenziali pre-, intra- e post-operatorie.

### **Area perinatale e puerperale:**

L'ostetrica/o provvede a:

1. rianimazione primaria del neonato che ne necessita, in attesa del medico specialista;
2. assistenza completa al neonato, favorendo l'allattamento precoce al seno materno;
3. assistenza e controllo alla puerpera attraverso il rilievo e l'annotazione dei parametri vitali e dei fenomeni puerperali locali e genitali;
4. controllo della galattopoiesi fisiologica e patologica e controllo delle condizioni del neonato, valutando anche il benessere psicofisico materno-neonatale;
5. richiesta di intervento medico in caso di alterazione dei parametri materni e/o neonatali;

6. garantire l'esatta esecuzione delle prescrizioni diagnostiche e terapeutiche della puerpera e/o neonato.

### **Area ginecologica:**

L'ostetrica/o contribuisce:

1. assistenza psicofisica completa alla donna in ambito ginecologico in regime ambulatoriale, di day hospital / day surgery e in costanza di ricovero;
2. assistenza alla donna affetta da patologia neoplastica dell'apparato riproduttivo;
3. preparazione ed assistenza a interventi ginecologici in fase pre-, intra- e post-operatoria;
4. assistenza chirurgica agli interventi ostetrici e ginecologici;
5. esecuzione di prelievi citologici dell'apparato sessuale femminile adottando le procedure e le tecniche previste;
6. esecuzione di prelievi per esame batteriologico e colturale del secreto vaginale e mammario.

In caso di interruzione della gravidanza, l'ostetrica/o richiede l'intervento dello specialista e collaborerà per prestare le cure del caso.

### **Articolo 15**

1. Nell'ambito della prevenzione, per quanto di sua competenza, l'ostetrica/o partecipa alle seguenti attività:
  - a. intervento di educazione sanitaria;
  - b. intervento di educazione sessuale;
  - c. diffusione delle norme preventive per le malattie sessualmente trasmesse;
  - d. sostegno della donna con bisogni particolari (ragazze-madri, immigrate, ecc.);
  - e. assistenza e accompagnamento globale al percorso nascita alla donna e alla coppia;
  - f. informazione e sostegno alla donna in climaterio e menopausa;
  - g. informazione, illustrazione, misurazione ed applicazione del pessario;
  - h. rieducazione del pavimento pelvico nella prevenzione dell'incontinenza urinaria e dei prolapsi;
2. Nell'ambito della procreazione responsabile l'ostetrica/o svolge un ruolo di:
  - a. informazione/educazione alla donna e alla coppia singolarmente o con gruppi di utenti;

- b. illustrazione dei metodi contraccettivi, istruzione sull'uso dei metodi naturali e sull'applicazione dei metodi di barriera (misurazione e addestramento all'applicazione e uso del diaframma);
  - c. prevenzione, attraverso l'informazione contraccettiva e non della donna coppia, dell'interruzione volontaria di gravidanza (Ivg).
3. Nell'ambito della prevenzione l'ostetrica/o può inoltre nell'ambito delle proprie competenze contribuire alla gestione delle risorse umane e alla formazione del proprio profilo.
  4. Nell'ambito della prevenzione oncologica l'ostetrica/o esegue prelievi citologici dell'apparato sessuale femminile, ricorrendo anche a metodi e tecniche innovative, illustra le manovre palpatorie per l'autoesame del seno e l'importanza della diagnosi precoce del cancro della mammella, ovarico, ecc. eseguibile attraverso i protocolli della Commissione oncologica nazionale.
  5. Nell'ambito della prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse l'ostetrica/o esegue prelievi per esame batteriologico e/o colturale del secreto cervico-vaginale.

## **Articolo 16**

Il ruolo dell'ostetrica/o sul territorio si realizza con la partecipazione, per quanto di competenza, alle seguenti informazioni dell'area materno infantile:

- a. assistenza in fase preconcezionale alla donna/coppia;
- b. preparazione/accompagnamento all'evento nascita della donna e della coppia;
- c. preparazione fisica e psichica al parto;
- d. assistenza al parto domiciliare;
- e. assistenza al travaglio di parto;
- f. assistenza al puerperio;
- g. consulenza sessuale;
- h. consulenza climaterica e menopausale;
- i. consulenza per la prevenzione delle malattie sessuali trasmesse (Mst) e dei tumori della sfera genitale femminile.

## **Articolo 17**

L'ostetrica/o, nello svolgimento delle proprie funzioni, partecipa ad attività di ricerca epidemiologica, clinica e sociale.

## **Articolo 18**

L'unità materno-infantile intra ed extra-ospedaliera è coordinata da un'ostetrica/o (collaboratore professionale sanitario esperto, capo ostetrica, ostetrica capo-dirigente) che elabora, in collaborazione con le ostetriche (operatore collaboratore professionale sanitario-ostetrica coordinatore) delle varie unità operative di ostetrici e ginecologia, i relativi piani di lavoro, secondo l'indirizzo aziendale, regionale e nazionale, proponendo adeguati modelli assistenziali e organizzativi e concorrendo alla diffusione delle linee guida e dei protocolli.

In ogni unità operativa e ginecologica le ostetriche, il personale esecutivo (ausiliari socio-sanitari, operatori tecnici di assistenza, ecc.) e il restante personale è coordinato dall'ostetrica/o coordinatore (operatore collaboratore professionale sanitario). A essa spetta, oltre al controllo del personale sanitario ed esecutivo, il prelevamento e la distribuzione dei medicinali e degli strumenti in dotazione alla struttura. Garantisce la tenuta e la custodia delle cartelle cliniche e di tutti gli altri adempimenti amministrativi.

## **Articolo 19**

1. L'ostetrica/o mantiene costantemente aggiornate le proprie competenze, esercita attività di formazione e di aggiornamento del proprio profilo professionale e del personale di supporto, esercita funzioni di tutorato;
2. La funzione di docenza ha l'obiettivo di formare professionisti ostetriche/ci e di collaborare alla formazione di altri professionisti sanitari. Attraverso la formazione complementare e permanente l'ostetrica/o contribuisce al miglioramento delle proprie conoscenze umane e tecnologiche.

## **Articolo 20**

L'ostetrica/o nell'esercizio della propria professione mantiene un condotta conforme al Codice Deontologico.